

IL COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai Signori:

Dott. Giuseppe Marziale Presidente del Collegio ABF di Roma	Presidente
Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente del Collegio ABF di Milano	Membro effettivo
Prof. Avv. Enrico Quadri Presidente del Collegio ABF di Napoli	Membro effettivo
Prof. Avv. Nicola Rocco di Torrepadula Componente del Collegio ABF di Napoli designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (per le controversie in cui sia parte un cliente non consumatore)	Membro effettivo
Prof. Avv. Claudio Colombo Componente del Collegio ABF di Roma (designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato)	Membro effettivo [Relatore]

nella seduta del 18/12/2013, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

Con istanza presentata dinanzi al Collegio di Roma il 9 gennaio 2013 il ricorrente, imprenditore nel settore della pesca, ha esposto di avere ricevuto, in data 14 novembre 2011, una missiva della banca resistente, con la quale egli veniva informato della segnalazione del suo nominativo presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, nella categoria "sofferenze".

Effettuati gli accertamenti del caso, egli era venuto a conoscenza del fatto che le posizioni cui si riferiva la missiva in questione sarebbero state rappresentate:

- a) da un finanziamento di originari Lit. 1.500.000.000 (pari a € 820.133,56) stipulato in data 10 maggio 1999, ai sensi della l. 17 febbraio 1982, n. 41 (c.d.

credito peschereccio), con scadenza 31 dicembre 2011, acceso per la costruzione / acquisto di una motopesca e garantito da ipoteca navale e privilegio sulla stessa; l'importo dell'appostazione a sofferenza del predetto rapporto era pari a € 487.000 circa;

- b) da uno scoperto di conto corrente per circa € 1.100;
- c) da un mutuo fondiario concessogli per l'acquisto di un immobile.

Relativamente al rapporto *sub a)* – finanziamento ai sensi della l. 17 febbraio 1982, n. 41 – il ricorrente ha allegato e documentato di avere venduto l'imbarcazione. Più precisamente il ricorrente aveva dapprima alienato 23 dei 24 carati della stessa ad una società, la quale con successivo contratto di compravendita si era poi resa acquirente del carato residuo, divenendone così proprietaria esclusiva a far data dal 19 novembre 2003. Nell'ambito di tali contratti la società acquirente dell'imbarcazione si era accollata il residuo finanziamento acceso presso la resistente. Quest'ultima, nonostante fosse stata richiesta di aderire all'accollo liberatorio, e nonostante che fosse stata invitata ad intestare il mutuo alla società acquirente / accollante con lettera del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 6 giugno 2006, non vi aveva mai provveduto.

Per quanto concerne invece il conto corrente [*sub b)*], il ricorrente ha allegato e documentato di averne chiesto la chiusura sin dal 2 novembre 2007, allorché il conto stesso avrebbe presentato un piccolo saldo attivo, con contestuale richiesta di trasferimento di detta giacenza su di un conto corrente nel frattempo acceso presso altro intermediario. Nonostante la richiesta di estinzione del rapporto, la resistente non vi avrebbe mai provveduto – e ciò, a dispetto delle ripetute doglianze manifestate dal ricorrente per le vie brevi – con conseguente passaggio del conto “in rosso”, a causa dell'applicazione dapprima delle spese, ed in seguito anche degli interessi passivi.

Relativamente, infine, al mutuo fondiario [*sub c)*], il ricorrente ne ha allegato il regolare ammortamento.

Inoltrato reclamo all'intermediario, quest'ultimo non lo riscontrava, sicché è stato proposto il ricorso in esame, nel cui contesto è stato dunque richiesto di accertare l'illegittimità della segnalazione a sofferenza del nominativo del ricorrente e di disporre la cancellazione.

Nelle proprie sintetiche controdeduzioni la resistente si è limitata ad affermare, riferendosi implicitamente al solo rapporto *sub a)*, che essa non aveva ritenuto di

aderire all'accollo del finanziamento da parte del soggetto terzo acquirente, sicché – a norma dell'art. 1273, comma secondo, c.c. – *“il debitore originario non può considerarsi liberato, in quanto la notifica dell'avvenuto acquisto con accollo non è sufficiente a liberare il mutuatario originario dalle obbligazioni assunte”*. Quanto, invece, alle altre doglianze del ricorrente, la resistente non ha replicato alcunché.

Con ordinanza interlocutoria assunta nella riunione del Collegio del 26 luglio 2013, regolarmente comunicata, le parti venivano invitate a produrre la documentazione relativa alla contestata segnalazione a sofferenza.

All'incombente ha provveduto unicamente il ricorrente, mentre l'intermediario non ha riscontrato la richiesta pervenuta dalla Segreteria Tecnica.

Esaminato nuovamente il ricorso nella riunione del 20 novembre 2013, il Collegio di Roma lo rimetteva al Collegio di Coordinamento, con la seguente motivazione:

«*RITENUTO*

- *che la Circolare n. 139/91 della Banca d'Italia (cap. 2°, Sez. V, par. 9), stabilisce che: “In caso di accollo di mutuo da parte di un terzo (accollante) senza liberazione del debitore originario (accollato), la segnalazione nella pertinente categoria di censimento dei crediti per cassa deve essere effettuata al solo nome dell'accollante; la posizione dell'accollato deve essere convenzionalmente segnalata tra le garanzie ricevute, indicando nelle classi di dati valore garanzia e importo garantito un importo pari a quello dell'utilizzato relativo all'operazione segnalata tra i crediti per cassa. Qualora il debitore originario sia stato liberato la segnalazione va effettuata al solo nome dell'accollante.*

In caso di mancata adesione all'accollo da parte dell'intermediario, la segnalazione tra i crediti per cassa va effettuata al solo nome dell'accollato.

Tali principi trovano applicazione anche nelle operazioni di leasing finanziario”;

- *che la decisione della presente controversia implica preliminarmente la necessità di interpretare la disposizione in questione, anche in relazione alle conseguenze che la stessa è destinata a produrre sulle posizioni giuridiche di soggetti non sottoposti all'attività di vigilanza;*

- *che siffatta questione preliminare, anche in relazione alla sua rilevanza sistemica, appare rivestire una particolare importanza;*

- *che, ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, il Collegio*

competente per la trattazione del ricorso, se ritiene che ricorrano questioni di particolare importanza, può disporre che il ricorso venga esaminato e deciso dal Collegio di Coordinamento.

P.Q.M.

Il Collegio, considerato che la soluzione della controversia involge una questione preliminare di particolare importanza, relativa all'interpretazione della Circolare n. 139/91 della Banca d'Italia (cap. 2°, Sez. V, par. 9), dispone che l'esame del ricorso sia rimesso al Collegio di coordinamento»..

DIRITTO

Il ricorso è fondato e, pertanto, merita integrale accoglimento.

Preliminarmente ad ogni altra considerazione, questo Collegio di Coordinamento ritiene opportuno, in via di fatto, ricostruire la cronologia della posizione del ricorrente in Centrale Rischi, con riferimento ai rapporti intrattenuti con l'intermediario resistente.

Tale ricostruzione è resa peraltro possibile unicamente sulla scorta della documentazione trasmessa dal ricorrente, posto che – come detto in premessa – l'intermediario ha ritenuto di non dover fornire alcun tipo di collaborazione nell'ambito del presente procedimento, né in termini di produzioni documentali, né in termini di chiarificazione delle ragioni che l'hanno indotto a segnalare a sofferenza il nominativo del ricorrente.

Sulla base della documentazione in atti si rileva dunque che l'intermediario qui resistente aveva segnalato il ricorrente nella sezione "crediti per cassa – categoria rischi a scadenza" per un accordato operativo pari a € 407.103, e nella sezione informativa (categoria "operazioni effettuate per conto terzi") per un importo pari ad € 390.576, sin dal gennaio 2007.

Trattavasi, dunque, di segnalazione evidentemente non pregiudizievole, poi caratterizzata da andamento decrescente, quanto all'importo, nel corso del tempo.

In difetto di diverse evidenze, e soprattutto alla luce del fatto che l'intermediario si è riferito, nella propria stringata difesa, unicamente al rapporto acceso ai sensi della normativa sul c.d. credito peschereccio, può ritenersi accertato che la segnalazione *de qua* sia riconducibile a quest'ultimo.

A far data dal settembre 2008, il ricorrente risulta segnalato dall'intermediario resistente anche in relazione ad un altro rapporto, nella sezione "crediti per cassa", categoria "rischi a revoca", per un importo assai esiguo, inferiore ad € 100.

Trattavasi, ancora, di segnalazione non pregiudizievole, del tutto presumibilmente riconducibile al conto corrente, del quale l'odierno ricorrente aveva chiesto la chiusura sin dal novembre 2007, senza che la banca vi provvedesse. La segnalazione *de qua* avrebbe poi avuto, nel corso del tempo, andamento crescente.

Nel settembre 2011, allorché il saldo negativo del conto corrente era salito sino all'importo di € 791, l'intermediario provvedeva a segnalare a sofferenza il ricorrente.

È possibile, dunque, affermare con sicurezza che la comunicazione del 14 novembre 2011, prodotta in atti, con la quale l'intermediario informava il ricorrente dell'avvenuta segnalazione a sofferenza, si riferisca al rapporto di conto corrente. L'importo di tale segnalazione saliva gradualmente, sino al mese di aprile 2012, allorché lo stesso ammontava ad € 944.

Nel mese di maggio 2012 l'importo complessivo dell'appostazione a sofferenza si impennava, senza apparente motivo alcuno, sino a € 483.000 circa, somma interamente classificata come dovuta a fronte di un rapporto non garantito. Nel mese successivo (giugno 2012) la segnalazione a sofferenza subiva una modificazione, nel senso che veniva suddivisa in € 1.014, appostati in riferimento ad un rapporto senza garanzia, ed in € 484.064, appostati in riferimento ad un rapporto con garanzia reale.

Successivamente, e sino a maggio 2013 (ultima visura in atti), il rapporto non garantito ha presentato andamento crescente (sino a giungere alla somma di € 5.320), mentre quello garantito ha presentato andamento decrescente (sino a scendere alla somma di € 146.544).

* * *

Tanto premesso in linea fattuale, ad opinione del Collegio è assolutamente indiscutibile che l'appostazione a sofferenza del rapporto di conto corrente, avvenuta nel settembre 2011 e comunicata al ricorrente nel novembre 2011, sia del tutto priva di giustificazione e, come tale, totalmente illegittima.

Il saldo negativo del conto corrente, infatti, si è determinato in virtù di annotazioni a debito operate dalla banca resistente (dapprima solo per spese, e

successivamente anche per interessi passivi) in maniera assolutamente *contra legem*.

Ha infatti allegato il ricorrente (e l'intermediario non ha contestato in alcun modo tale affermazione) che, quando era stata da lui richiesta la chiusura del conto (nel novembre 2007), questo presentava un piccolo saldo attivo, di cui veniva domandato l'accreditamento su altro conto corrente, aperto dal ricorrente presso una diversa banca.

Invece di procedere all'estinzione del conto, l'intermediario resistente lo ha tenuto aperto, addebitandovi spese e, una volta transitato in terreno negativo, anche interessi passivi in modo, come detto, assolutamente illegittimo.

L'esposizione maturata sul conto, dunque, in quanto frutto di annotazioni assolutamente indebite, non poteva di certo venire addotta a valida giustificazione dell'appostazione a sofferenza della posizione del ricorrente.

Quand'anche, peraltro, il debito del ricorrente fosse effettivamente sussistito, la sua esiguità (€ 791) non ne avrebbe comunque consentito nel caso di specie la legittima appostazione a sofferenza.

In virtù, infatti, del Cap. II, Sez. 2 par. 5, della Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991 (e successivi aggiornamenti), *«nella categoria di censimento "sofferenze" va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. (Omissis). L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l'appostazione a sofferenza»*.

Ciò posto, costituisce orientamento costante di questo Arbitro Bancario e Finanziario quello secondo il quale, ai fini della segnalazione a sofferenza, l'intermediario è tenuto ad operare una valutazione complessiva dell'esposizione debitoria del cliente, finalizzata a verificare se quest'ultima possa considerarsi alla stregua di una stabile e consolidata incapacità di costui di onorare i propri debiti (cfr., tra le molte, Collegio di Milano 18 gennaio 2011, n. 136; Collegio di Roma 15 febbraio 2013, n. 888).

Ebbene, nel caso in esame – oltre a non risultare in alcun modo che l'intermediario segnalante abbia compiuto siffatta doverosa verifica – l'unico dato emergente è costituito da un debito (peraltro, come si è detto, in concreto insussistente) di importo del tutto trascurabile, che in sé e per sé considerato, in nessun caso può giustificare una valutazione globalmente negativa della capacità del cliente di far fronte alle proprie obbligazioni, quale quella richiesta ai fini della apostazione a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.

Deve, quindi, concludersi sul punto che la segnalazione a sofferenza, comunicata al ricorrente con la missiva di data 14 novembre 2011, era *ab origine* priva di idonea ragione giustificativa e, come tale, del tutto illegittima.

* * *

Come si è esposto in precedenza, nel maggio 2012 l'ammontare complessivo per cui il ricorrente risultava segnalato a sofferenza si impennava, senza alcun motivo apparente, da € 944 ad € 483.734.

Nell'assoluto silenzio sul punto da parte dell'intermediario, il quale nulla ha addotto a chiarimento di tale circostanza, può ragionevolmente formularsi l'ipotesi che lo stato di sofferenza, ricollegabile in origine, come si è visto, alle vicende del conto corrente, si sia comunicato ad altro rapporto (o ad altri rapporti) intrattenuti dal cliente con l'intermediario resistente.

Ora, in ordine a ciò, si è detto che il ricorrente ha allegato l'esistenza di altri due rapporti con la banca resistente, e più precisamente:

- a) un finanziamento ai sensi della l. 17 febbraio 1982, n. 41 (c.d. credito peschereccio);
- b) un mutuo fondiario.

Relativamente a tali rapporti, il ricorrente ha allegato:

- a) quanto al rapporto *sub a)*, che un terzo – acquirente della motopesca, per il cui acquisto era stato acceso il finanziamento, come da documentazione in atti – se ne era accollati i ratei residui;
- b) quanto al rapporto *sub b)*, che lo stesso sarebbe stato in regolare ammortamento.

Nel controdedurre al presente ricorso, l'intermediario resistente si è limitato ad affermare, in termini oltremodo sintetici, quanto non propriamente pertinenti alla materia del contendere, che esso non aveva aderito all'accollo del finanziamento

da parte del terzo, sicché l'originario sovvenuto, odierno ricorrente, non poteva considerarsi liberato dalle sue obbligazioni verso la banca mutuante.

Siffatta affermazione consente al Collegio di ritenere che l'innalzamento dell'importo della sofferenza sino all'ammontare di quasi € 500.000 sia riferibile a vicende attinenti al rapporto di finanziamento acceso ai sensi della l. 17 febbraio 1982, n. 41, e non invece a quello di mutuo fondiario (in ordine al quale, per vero, anche lo stesso ricorrente non fornisce alcun tipo di documentazione, che ne attesti esistenza e contenuto).

Se infatti fossero state questioni attinenti al mutuo fondiario, a determinare il menzionato innalzamento dell'importo della sofferenza, l'intermediario avrebbe verosimilmente controdedotto su di esso, e non – come invece ha fatto – sull'altro rapporto.

Va detto peraltro che, in ordine al finanziamento contratto ai sensi della l. 17 febbraio 1982, n. 41, fatto oggetto di accollo da parte di un terzo, non risulta agli atti nessuna richiesta di pagamento, indirizzata al ricorrente da parte della banca oggi resistente, e dunque non vi è alcuna evidenza – ulteriore rispetto alla segnalazione a sofferenza – in base alla quale poter affermare che il credito vantato dalla banca non fosse in regolare ammortamento.

Sta di fatto, comunque, che – ancora una volta – la circostanza che la banca, nelle proprie controdeduzioni presentate il 9 luglio 2013, abbia tenuto a precisare la sua mancata adesione all'accollo e la conseguente non liberazione del ricorrente dal debito residuo, lascia presumere che detto debito, benché scaduto a dicembre 2011, sia ancora in essere, ancorché con andamento decrescente.

Tanto premesso, rileva il Collegio come la disciplina, di cui alla Circolare n. 139/91 (e successivi aggiornamenti) della Banca d'Italia, relativamente alla materia dell'accollo del mutuo formuli sostanzialmente tre ipotesi.

Qualora infatti vi sia stata adesione all'accollo da parte del mutuante, senza efficacia liberatoria nei confronti dell'originario debitore (c.d. accollo cumulativo), la segnalazione dell'esposizione per cassa va comunque effettuata a nome del terzo accollante, mentre la posizione dell'accollato va segnalata come garanzia.

Se invece, aderendo all'accollo, il creditore ha liberato l'accollato (c.d. accollo liberatorio), la segnalazione va ovviamente effettuata unicamente a nome dell'accollante.

Quando, infine, come nel caso che ci occupa, non vi è stata adesione all'accollo da parte dell'istituto mutuante, la segnalazione deve essere effettuata solo nei confronti dell'accollato.

Con quest'ultima soluzione la Circolare finisce implicitamente per uniformarsi ad uno degli orientamenti interpretativi esistenti *in subjecta materia*, secondo il quale la mancata adesione all'accollo da parte del creditore avrebbe come conseguenza la rilevanza esclusivamente interna (ai rapporti tra accollato ed accollante) dell'accollo.

Va tuttavia rilevato sul punto come l'indirizzo interpretativo costante dei Collegi territoriali di questo Arbitro Bancario e Finanziario, indirizzo che il Collegio di Coordinamento ritiene di poter confermare, sia di diverso tenore.

In particolare, è stato costantemente e condivisibilmente affermato, che *«l'accollo disciplinato dall'art. 1273 c.c. si inquadra nella categoria dei contratti a favore di terzo. Tale convincimento, chiaramente espresso nella Relazione al codice civile (ivi, § 589), è condiviso dalla prevalente dottrina e non è privo di riscontri nella giurisprudenza di legittimità (Cass. 27 gennaio 1992, n. 861; 23 febbraio 1979, n. 1217; 16 settembre 1969, n. 3113).*

L'adesione del creditore è, in effetti, prevista dal legislatore al solo fine di rendere "irrevocabile" la stipulazione "a suo favore" (art. 1273, primo comma, c.c.), la quale conseguentemente è da ritenersi, una volta perfezionato l'accordo tra il debitore e il terzo, direttamente efficace nei confronti del creditore, in linea con i principi dettati dall'art. 1411 c.c.

In ciò si manifesta la rilevanza "esterna" dell'accollo contemplato dal citato art. 1273 c.c., la quale implica che l'accollante assuma come proprio il debito altrui ed adempia, eseguendo la prestazione, un debito proprio, a differenza di quanto avviene nell'accollo "interno", che ricorre allorché il debitore convenga con il terzo l'assunzione (in senso puramente economico) del debito da parte di quest'ultimo, senza tuttavia attribuire alcun diritto al creditore né modificare l'originaria obbligazione, sicché il terzo assolve il proprio obbligo di tenere indenne il debitore adempiendo direttamente in veste di terzo o apprestando in anticipo al debitore i mezzi occorrenti, ovvero rimborsando le somme pagate al debitore che ha adempiuto (Cass. 20 settembre 2002, n. 13746)» (così, Collegio di Roma 5 maggio 2010, n. 105; Collegio di Milano 8 settembre 2011, n. 1809; Collegio di

Roma 13 aprile 2012, n. 1142; Collegio di Milano 8 febbraio 2013, n. 767; nonché - sia pure in *obiter dictum* - Collegio di Napoli 13 giugno 2013, n. 3217).

D'altra parte, come hanno esattamente posto in evidenza i menzionati precedenti (ai quali *adde*, sullo specifico punto, Collegio di Roma 15 aprile 2010, n. 234), il rilievo comunque esterno della posizione dell'accollante, in caso di accollo aperto all'adesione del creditore, è stato recentemente accentuato proprio nell'ambito della normativa speciale bancaria (si vedano, ad esempio, l'art. 39, sesto comma, T.U.B., in tema di diritto alla ripartizione *pro quota* dei mutui fondiari ed al conseguente frazionamento dell'ipoteca; gli artt. 7 e 8 D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni in l. 2 aprile 2007, n. 40, in tema di estinzione anticipata e portabilità dei mutui; l'art. 3 D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni in l. 24 luglio 2008, n. 126 e l'art. 2 D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni in l. 28 gennaio 2009, n. 2, in tema di rinegoziazione dei mutui "prima casa").

D'altra parte - va sottolineato - la circostanza che l'accollo ben possa essere cumulativo, unita a quella secondo cui ai fini della liberazione del debitore originario occorre necessariamente il consenso del creditore, rappresentano di per sé un presidio più che sufficiente per le ragioni di quest'ultimo, sicché non appare giustificabile, nella materia che qui viene in rilievo, una differenziazione di trattamento tra le ipotesi di accollo cumulativo e le ipotesi di accollo al quale, non aderendovi, il creditore non abbia conferito irrevocabilità.

In ogni caso, anche a voler diversamente ragionare (e ritenendo cioè che, in mancanza dell'adesione del creditore, l'accollo non avrebbe alcuna rilevanza esterna, sulla base della ritenuta non imponibilità, senza il suo consenso, di un mero *beneficium ordinis*), la differenza di disciplina non troverebbe (e non trova) certamente alcuna giustificazione razionale con riferimento ai crediti assistiti da pegno, ipoteca o privilegio speciale, stante il disposto di cui all'art. 2911 c.c., che impone al creditore di far valere le proprie ragioni in via prioritaria sui beni che ne formano l'oggetto.

Dal che, in caso di accollo di un finanziamento assistito da garanzia reale ipotecaria (come nel caso di specie), sussiste comunque a carico del creditore l'onere di escutere prioritariamente il bene ipotecato, divenuto di proprietà del terzo acquirente / accollante; con la conseguenza che, anche in caso di mancata adesione all'accollo da parte del mutuante, quest'ultimo non potrà in nessun caso

aggredire direttamente il patrimonio del debitore originario, se non dopo avere inutilmente (in tutto o in parte) fatto valere le proprie ragioni sul bene specificamente vincolato alla soddisfazione del suo credito.

In questo senso, la posizione dell'accollato finisce per essere in tutto e per tutto analoga a quella che si determina quando il creditore abbia aderito all'accollo, sia pure non liberando il debitore originario.

Sicché, sembra del tutto ragionevole a questo Collegio ritenere che, nell'ambito della specifica materia qui in esame, la fattispecie dell'accollo cumulativo, al quale il mutuante abbia comunque aderito, e quella dell'accollo di debito assistito da garanzia reale, al quale il mutuante non abbia aderito, non possano che essere trattate allo stesso modo, presentando nei fatti una evidente *eadem ratio*.

Del resto, ed a prescindere dalla valenza che va ricondotta, nell'ambito della gerarchia delle fonti, alla normativa qui in discussione, non c'è dubbio che gli intermediari, nel farne applicazione, non possono in alcun modo prescindere dal rispetto del principio della buona fede, e soprattutto dal rispetto del principio di eguaglianza, consacrato al più alto livello dell'ordinamento all'art. 3 Cost.

Va infatti considerato che la materia delle segnalazioni in Centrale Rischi, oltre ovviamente ad avere un rilievo sistemico di cruciale importanza, in riferimento al regolare funzionamento del mercato del credito, finisce anche per incidere, in senso gravemente negativo, su prerogative delle persone, quali il diritto alla reputazione, che la stessa Carta Costituzionale eleva al rango di diritti fondamentali, che non possono in alcun modo venire compressi o pregiudicati.

Applicati, dunque, questi principi al caso di specie, ne discende che anche l'appostazione a sofferenza intervenuta nel maggio 2012, e successivamente modificata nel giugno 2012, si evidenzia come illegittima, e – come tale – deve essere cancellata.

Non risulta, infatti, in alcun modo che l'intermediario qui resistente abbia provveduto a fare corretta applicazione delle disposizioni qui in esame, così come debbono necessariamente interpretarsi alla luce di un criterio costituzionalmente orientato.

* * *

In conclusione, per le ragioni sopra esposte, va dichiarata l'illegittimità delle segnalazioni a sofferenza effettuate dall'intermediario resistente, le quali pertanto dovranno essere cancellate.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 611 del 31 gennaio 2014

Non avendo il ricorrente formulato apposita domanda risarcitoria, non può darsi luogo ad alcuna pronuncia sul punto.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara illegittime le segnalazioni a sofferenza contestate e dispone che l'intermediario si adoperi per ottenere la relativa cancellazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE